



CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" E L'AGENZIA  
REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLA PUGLIA IN DATA 22.02.2011.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste n. 27 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05830420724 - qui rappresentata dal Prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22/04/1948, nella sua qualità di Direttore Generale, per la carica domiciliato presso la sede

legale

E

l'Università degli Studi di Bari, Palazzo Ateneo (nel seguito denominata "UNIVERSITA'"), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n.1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari, il giorno 25.09.1952, per la carica domiciliato presso la sede legale; (di seguito, in caso di riferimento congiunto ad ARPA e UNIVERSITA', denominate: PARTI);

PREMESSO CHE:

- le parti hanno stipulato in data 22.02.2011 un accordo quadro al fine di *"istituzionalizzare e sviluppare ulteriormente i proficui rapporti di collaborazione in atto tra le parti, che hanno già portato a importanti risultati in diversi settori di comune interesse"*;
- l'art.4 della legge regionale istitutiva dell'ARPA prevede espressamente che l'Agenzia collabori con l'Università e con gli Enti di ricerca pubblici e privati in materia ambientale;
- l'art. 29, II comma, del Regolamento regionale 10.06.2008, n.7, prevede espressamente che i rapporti di collaborazione con l'ARPA *"...devono essere disciplinati da convenzioni e protocolli d'intesa, nell'ambito dei quali strutture e professionalità dell'Università possono essere messe a disposizione dell'ARPA stessa per lo svolgimento di funzioni di elevata*





*professionalità, previo accertamento delle carenze strutturali e professionali dell'Agenzia", mediante l'istituzione di strutture tecnico-laboratoristiche finalizzate, collocate all'interno delle sedi del DAP;*

- il citato art. 29 del Regolamento prevede anche che il personale proveniente dall'Università o da altri Enti pubblici di ricerca, equiparato al personale dirigente e di comparto, *"...si struttura in convenzione con l'ARPA Puglia secondo il modello organizzativo adottato dal SSR, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i...."*;


- l'ARPA ha istituito con propria deliberazione n.ro 550 del 9 settembre 2010, il Centro Regionale Aria, che fa seguito alla deliberazione di GR n. 344 del 10.2.2010, con la quale la Regione Puglia ha approvato l'istituzione del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, stabilendo tra l'altro che:

*".....5. la sede del CRA sia a Taranto presso l'Ospedale "Testa";*

*6. Il CRA comprenderà una unità operativa semplice di olfattometria e studio del particolato atmosferico, la cui direzione sarà affidata all'Università di Bari;*


- l'ARPA ritiene "strategica" la priorità di potenziare il Centro Regionale Aria, a dimostrazione di attenzione dell'Agenzia nei confronti delle problematiche ambientali più rilevanti a livello regionale;
- mediante questo "Centro" l'ARPA intende offrire all'utenza una informazione sempre più completa e dettagliata sulla qualità dell'aria in Puglia, svolgendo alcune attività innovative e di ricerca che esulano da quelle finora condotte dall'Agenzia, quali l'approfondimento dei fenomeni e delle caratteristiche del particolato atmosferico e quello delle emissioni odorigene;
- l'ARPA ritiene essenziale sia la ricerca svolta sull'analisi della composizione chimica del particolato atmosferico, in quanto strumento robusto per individuare le sorgenti responsabili





degli eventi di inquinamento, sia quella sulla determinazione dell'impatto olfattivo delle emissioni ed immissioni in atmosfera e delle ricadute sul territorio;

- L'UNIVERSITÀ – Dipartimento di Chimica, ha esperienza pluriennale nell'ambito delle suddette attività di ricerca e nella messa a punto di strumenti ad alto profilo scientifico, al fine di indirizzare politiche, strategie, piani ed interventi di razionalizzazione degli scenari emissivi verso i requisiti di sostenibilità ambientale; tale esperienza è dimostrata da numerose pubblicazioni e dallo svolgimento di importanti progetti di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale;
- L'UNIVERSITÀ ritiene essenziale sia per la comunità scientifica che per la popolazione pugliese che tali ricerche ed attività siano messe a disposizione del territorio per favorire un miglioramento della qualità delle strutture e dei sistemi a servizio della qualità dell'ambiente;



il sopra citato art. 29 del Regolamento dell'ARPA (R.R. n. 7 del 10 giugno 2008, pubblicato sul BURP n. 94 del 16/6/2008) prevede che professionalità dell'Università, costituite da personale dirigente e/o di comparto, possano essere messe a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento di funzioni di elevata specializzazione, nel caso di carenze strutturali e professionali dell'ARPA, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa

- L'ARPA ha richiesto di attivare l'iniziativa di che trattasi, con nota del Direttore Generale prot. n.2909 del 19.01.2012.
- L'UNIVERSITA' ha approvato la stipula della presente convenzione attuativa su conforme parere del Consiglio di Dipartimento di Chimica, reso nella seduta del 10.10.2011 e 10.11.2011 e con delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, adottata nella riunione del 28.02.2012 .





TUTTO CIÒ PREMESSO E CONCORDATO, LE PARTI CONVENGONO


QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione l'ARPA affida all'UNIVERSITÀ la direzione scientifica di una Unità Operativa Semplice del Centro Regionale Aria, che si occuperà dello studio del particolato atmosferico e della conduzione del laboratorio olfattometrico.

**Art. 2 - STRUTTURA DELL'UNITA' OPERATIVA SEMPLICE**

L'Unità Operativa Semplice sarà costituita da un laboratorio per lo studio del particolato atmosferico (PM) e da un laboratorio olfattometrico. All'interno del primo (studio del particolato atmosferico), saranno svolte le seguenti attività:

- 
- studio della componente ionica del PM;
  - applicazione di tecnologie innovative *solventless* per lo studio degli idrocarburi policiclici aromatici;
  - caratterizzazione del carbonio organico (OC) e del carbonio elementare (EC) particellare;
  - indagine non distruttiva simultanea dei metalli pesanti presenti nel PM;
  - applicazione di modelli a recettore per la stima dei contributi delle sorgenti;

Nel secondo laboratorio (olfattometrico), saranno svolte le seguenti attività:

- determinazione della concentrazione di odore di campioni di masse d'aria a rischio osmogeno attraverso la determinazione olfattometrica, secondo UNI-EN 13725.

Il personale dell'Unità Operativa Semplice sarà costituito, oltre che dal dirigente responsabile, Prof. Gianluigi de Gennaro, da quattro unità di personale professionalmente qualificate, in relazione alle attività da svolgersi nell'ambito dei due laboratori. Pertanto, tale personale dovrà essere laureato ed in possesso di tre anni di attività di ricerca post laurea





documentata sugli argomenti specifici. Ciascuna delle quattro unità di personale dovrà avere esperienza documentata rispettivamente in:

- studio e caratterizzazione chimica del particolato atmosferico;
- olfattometria dinamica;
- metodologie statistiche applicate a sistemi ambientali;
- tecniche di monitoraggio della qualità dell'aria.

Nel tempo, in relazione ai progetti da sviluppare, potrà afferire a detta Unità Operativa Semplice altro personale dell'ARPA o dell'Università strutturato o a contratto.

A tutto il personale dipendente di provenienza universitaria, incluso il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice, oltre alla normativa generale sulle incompatibilità previste per i dipendenti pubblici dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., si applica l'incompatibilità vigente per il personale dell'ARPA ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 6/99 s.m.i.. Sono escluse da tale incompatibilità le attività di ricerca, mentre eventuali attività di consulenza dovranno esser autorizzate, di volta in volta, dal Rettore e dal Direttore Generale di ARPA.

La suddetta Unità Operativa Semplice, così come tutte le strutture del CRA, potrà inoltre essere fruibile, a fini formativi e di ricerca per studenti, dottorandi, laureati in formazione, assegnisti di ricerca, personale a contratto o strutturato di provenienza universitaria, secondo quanto previsto dall'accordo quadro tra UNIVERSITA' ed ARPA, stipulato il 22.02.2011.

### Art. 3 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

L'UNIVERSITA' si impegna a gestire l'Unità Operativa Semplice ed ad assicurare, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento delle attività sopra descritte. A tal fine, d'intesa con ARPA Puglia, affida al Prof. Gianluigi de Gennaro, ricercatore esperto in chimica dell'ambiente, la direzione della suddetta Unità Operativa Semplice. La sede di attività è



UNIVERSITÀ  
DEGLI  
SAPORI

convenzionalmente individuata nella sede della Direzione Generale di ARPA Puglia, atteso che il Centro Regionale Aria opera sull'intero territorio regionale e dipende dal direttore Scientifico dell'Agenzia per quanto riguarda le attività da svolgere ed il conseguimento degli obiettivi assegnati. Il Prof. Gianluigi de Gennaro assicurerà comunque la sua presenza presso la sede di Taranto per il necessario assolvimento delle attività di competenza.

L'UNIVERSITA' si impegna a mettere a disposizione parte della strumentazione in suo possesso per implementare il laboratorio per lo studio del PM, come da elenco che si allega sub 1); ulteriore strumentazione potrà essere conferita in convenzione attraverso semplice accordo tra le parti.

L'UNIVERSITA' si impegna a porre in essere le azioni idonee ad assicurare un costante trasferimento di conoscenze al personale di ARPA Puglia.

UNIVERSITÀ  
DEGLI  
SAPORI

L'UNIVERSITA' si impegna a garantire la presenza presso ARPA Puglia da parte del Prof. Gianluigi de Gennaro per almeno 19 ore settimanali.

#### Art. 4 - OBBLIGHI DI ARPA PUGLIA

L'ARPA si impegna a mettere a disposizione dell'Unità Operativa Semplice la strumentazione a completamento di quella messa a disposizione dall'UNIVERSITA' oltre che i *panelist* per le determinazioni olfattometriche.

L'ARPA si impegna a mettere a disposizione le unità di personale secondo quanto previsto dall'Art. 2.

ARPA si impegna a garantire la manutenzione degli strumenti presenti nei due laboratori, inclusi quelli messi a disposizione dall'UNIVERSITA', che sono riportati nel citato elenco allegato sub 1).

UNIVERSITÀ  
DEGLI  
SAPORI

Al Prof. Gianluigi de Gennaro, nella sua qualità di docente incaricato della Direzione della Unità Operativa Semplice ed agli altri eventuali docenti e relatori che dovessero essere

UNIVERSITÀ DEGLI  
SAPORI  
TARANTO  
1970



successivamente conferiti dall'Università nell'ambito della presente convenzione, si applica il trattamento retributivo di cui al successivo art. 7.

L'ARPA, nell'ambito del polo scientifico tecnologico "Magna Grecia" di Taranto, per quanto di competenza, si impegna a favorire l'istituzione di laboratori direttamente gestiti dall'UNIVERSITA' nell'ex Ospedale "Testa" e comunque si impegna a garantire, per esigenze di ricerca, l'accesso alle proprie strumentazioni ivi allocate, attraverso accordi con il responsabile della struttura, giusta dichiarazione del Direttore Generale dell'ARPA, Prof. Giorgio Assennato, resa con nota prot. n.5468 del 01.02.2012, che si allega sub 2).

**Art. 5 - CONSULTAZIONE PERIODICA**

In ossequio a quanto previsto dall'art.10 dell'Accordo Quadro, saranno organizzate riunioni di consultazione periodica, con lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle previsioni contenute nella presente convenzione e nello stesso accordo quadro, al precipuo scopo di individuare le corrette azioni ed attività da realizzare per il miglior perseguimento delle finalità delle due istituzioni contraenti



**Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni, rinnovabili, a partire dalla data di sottoscrizione.

**Art. 7 - PARTE ECONOMICA**

Al personale universitario strutturato in base alla presente convenzione, professori e ricercatori, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 517/1999 e nelle more della definizione, a livello nazionale e locale, dei nuovi protocolli d'intesa tra Regioni ed Università, si



ARPA  
UNIVERSITÀ  
ALTA  
CORONA  
L'ARPA riconosce, provvisoriamente, in aggiunta al trattamento economico percepito dall'UNIVERSITA':

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dall'azienda o dall'Istituto, corrispondente agli importi della retribuzione di posizione, unificata ed aziendale, attribuita ad un pari dirigente di un laboratorio ARPA, da rapportare all'impegno orario concordato di 19 ore settimanali;
- b) un trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività laboratoristica e gestionale, corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita ad un pari dirigente di un laboratorio ARPA, compresa l'attribuzione di altri eventuali emolumenti aggiuntivi riconosciuti a seguito del raggiungimento di obiettivi predefiniti;
- c) un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra la retribuzione tabellare di un dirigente ARPA e la corrispondente retribuzione del docente o ricercatore universitario incaricato.

UNIVERSITÀ  
CORONA  
L'importo dei trattamenti economici aggiuntivi di cui innanzi è attribuito dall'ARPA all'Università e da questa al personale interessato, chiarendosi che l'importo del trattamento economico aggiuntivo di cui alle precedenti lettere a) e c) è corrisposto all'Università in rate bimestrali posticipate, mentre quello di cui alla lettera b) è corrisposto in unica soluzione, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi, in concomitanza del pagamento di tale retribuzione ai dirigenti dell'ARPA.

I correlati oneri contributivi ed erariali sono a carico di ARPA che li attribuirà all'Università per il relativo versamento.

Resta inteso che il trattamento aggiuntivo di cui sopra sarà oggetto di regolazione, in più o in meno, a seguito degli intervenuti accordi a livello regionale tra Regione ed Università.

Il personale operante temporaneamente quale borsista, assegnista o dottorando, presso gruppi di ricerca dell'UNIVERSITA', può svolgere attività scientifica nel contesto del





progetto di ricerca che costituisce la base dell'assegnazione della borsa, assegno, contratto di dottorato, ecc.. Detto personale è inserito in un elenco separato e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto della borsa, assegno e contratto di ricerca, ecc.

#### Art. 8 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate fra le parti e dovranno risultare da atto scritto.

Resta inteso che la presente Convenzione è suscettibile di modificazioni ed integrazioni in adeguamento a intervenuti mutamenti normativi e/o regolamentari.

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno scambiate fra le parti a mezzo fax o lettera raccomandata A/R.

#### Art. 9 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'osservanza e all'attuazione delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione, sarà regolata secondo quanto previsto dall'accordo quadro stipulato in data 22.02.2011 fra ARPA ed UNIVERSITA'.

#### Art. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti faranno riferimento all'Accordo Quadro, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Bari, 13-2-2012

ARPA PUGLIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giorgio ASSENNATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "Aldo Moro"

IL RETTORE

Prof. Corrado PETROCELLI

